

Ordinanza che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'articolo 18a LPN

del 15 gennaio 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1992¹ sulle zone golenali

Art. 2 cpv. 2 prima frase

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) e presso i Cantoni. ...

2. Ordinanza del 21 gennaio 1991² sulle torbiere alte

Art. 2 cpv. 2 prima frase

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) e presso i Cantoni. ...

3. Ordinanza del 7 settembre 1994³ sulle paludi

Art. 2 cpv. 2 prima frase

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) e presso i Cantoni. ...

1 RS 451.31
2 RS 451.32
3 RS 451.33

4. Ordinanza del 15 giugno 2001⁴ sui siti di riproduzione degli anfibi

Art. 4 cpv. 2 prima frase

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale, UFAPP) e presso i Cantoni. ...

5. Ordinanza del 1^o maggio 1996⁵ sulle zone palustri

Art. 2 cpv. 2 prima frase

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) e presso i Cantoni. ...

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1^o febbraio 2003.

15 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 451.34

⁵ RS 451.35